

Tutela penale dell'ambiente: all'esame del Parlamento lo Schema di D.Lgs del Governo.

2 Maggio 2011

è all'attenzione delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e Giustizia e Territorio e Ambiente del Senato, per il parere al Governo, lo Schema di D.Lgs recante "recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ([Atto n. 357](#), Relatori, al Senato, i Sen. Domenico Benedetti Valentini e Bruno Alicata del Gruppo parlamentare PdL, alla Camera ancora da nominare).

Il testo prevede, in particolare, l'introduzione di una nuova fattispecie di reato nel Codice penale (art.733-bis) relativa al danneggiamento di *habitat*. Nello specifico, si dispone che chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo l'*habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo, viene specificato che si definisce "*habitat* all'interno di un sito protetto" qualsiasi *habitat* di specie per le quali la zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma della Dir.79/409/CE (ZTS) o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione (ZSC) a norma della Dir.92/43/CE.

Viene prevista, altresì, l'**introduzione nel D.Lgs 231/2001** (sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), di un **articolo relativo ai reati ambientali, con la fissazione di sanzioni pecuniarie relative a numerose fattispecie.**

Si tratta, in particolare, di :

- danneggiamento di *habitat* di cui all'art. 733-bis del C.p., sopra menzionato, per cui viene stabilita una sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote (l'importo di una quota nel D.Lgs 231/2001 viene stabilito pari ad un minimo di 258 euro fino ad un massimo di 1.549 euro);
- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione di cui all'art.137 del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'ambiente), per cui vengono stabilite sanzioni da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- esercizio delle attività industriali previste dall'allegato VIII del D.Lgs 152/2006 senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (art.29 *quattuordecies*) per cui è prevista una sanzione fino a duecentocinquanta quote;
- attività di gestione di rifiuti (art.256 D.Lgs 152/2006), per cui sono fissate sanzioni da centocinquanta a trecento quote;
- bonifica dei siti (art.257 D.Lgs 152/2006), con sanzioni da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- tenuta dei registri obbligatori (art.258 D.Lgs 152/2006) per cui è prevista una sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt.259 e 260 D.Lgs 152/2006), per cui sono disposte, rispettivamente, sanzioni da centocinquanta a duecentocinquanta quote e da trecento a ottocento quote;
- sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis D.Lgs 152/2006) con sanzioni da centocinquanta a trecento quote;
- tutela dell'aria (art.279 D.Lgs 152/2006), con sanzioni fino a duecentocinquanta quote;
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive di cui all'art.3, comma 6, della L.549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), per cui si applica una sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Lo Schema dopo l'espressione dei pareri parlamentari, da rendersi entro il 18 maggio prossimo, tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.